

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 300

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici»

(Parere ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 novembre 2003)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

RELAZIONE

L'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166 ha modificato fra l'altro l'art. 8, comma 4, lettera g), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevedendo in particolare che la durata dell'efficacia della qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento.

Come confermato anche dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002), la predetta norma non è di immediata applicazione, poiché va integrata con le previste norme regolamentari necessarie ad individuare i requisiti di capacità strutturale sulla base dei quali è possibile procedere alla verifica intermedia triennale.

Si è resa pertanto necessaria, al fine di consentire l'immediata operatività della norma, la predisposizione di un regolamento che, intervenendo sul Regolamento attualmente vigente, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, specifichi i predetti requisiti, disciplinando nel dettaglio tempi, modalità e costi della verifica intermedia triennale.

Nel testo del regolamento, peraltro, sono state altresì inserite, per rispondere a pressanti esigenze manifestate dagli operatori del settore, alcune riforme finalizzate ad una moralizzazione del mercato, nonché un'opportuna disciplina relativa alla qualificazione dei consorzi stabili, in aderenza a quanto già stabilito dall'art. 12, comma 8 *ter* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificata dall'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Si espone di seguito una sintetica descrizione delle nuove norme regolamentari, con riferimento alle singole norme del D.P.R. 34/2000 che risultano modificate o integrate.

* * *



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

ART. 12 Comma 3.

L'Art. 12 comma 3 è stato modificato per adeguare il vecchio testo alla esistenza della revisione triennale e di una specifica tariffa anche per tale attività di verifica intermedia. Ciò ha comportato fra l'altro la revisione dell'allegato "E" al D.P.R. 34/2000 relativo alle tariffe, al fine di raggruppare tutti i corrispettivi previsti per le varie attività di qualificazione.

ART. 12 Comma 4.

~~L'Art. 12 comma 4 è stato modificato nella prima riga e mezza solo per variare il soggetto da singolare a plurale.~~

ART. 12 comma 4 bis.

Si tratta di una norma moralizzatrice del mercato e della concorrenza, finalizzata ad evitare una disdicevole prassi che ha visto molto spesso le SOA concedere dilazioni di pagamento lunghissime pur di mantenere la quota di mercato voluta.

ART. 15 comma 3.

Anche questa nuova disposizione ha natura moralizzatrice del mercato ed è finalizzata ad evitare che, in mancanza di documentazione idonea a consentire il rilascio dell'attestazione, la procedura possa essere sospesa *sine die*.

ART. 15 commi 5 e 5 bis.

Costituiscono diretta attuazione della modifica dell'art. 8, comma 4, lettera g) della legge 109/94 con riferimento al prolungamento della durata della qualificazione da tre a cinque anni e della necessità di una verifica triennale del mantenimento di alcuni requisiti.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

ART. 15 bis.

Questo nuovo articolo costituisce l'elemento centrale del regolamento, poiché individua tempi, modalità e contenuti della verifica triennale introdotta con la legge 166/02.

Commi 3 e 4

Rispetto all'attività generale prevista per l'emissione o il rinnovo dell'attestazione, e coerentemente con il carattere necessariamente limitato della verifica, sono stati individuati, oltre ai requisiti di carattere generale, solo taluni parametri di validazione dei requisiti di ordine speciali, idonei ad attestare il mantenimento della capacità strutturale dell'impresa.

Più precisamente, sono stati individuati i seguenti parametri:

- eventuali requisiti di qualità;
- adeguata capacità economica e finanziaria, da dimostrarsi mediante idonee referenze bancarie e con il valore positivo del patrimonio netto riferito all'ultimo bilancio depositato;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.

Per quanto concerne i requisiti di idoneità tecnica, e in particolare i rapporti previsti dall'art. 18, commi 8 e 10, fra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature e costo del personale dipendente è stata prevista in sede di verifica una franchigia del 35%, che consentirà alle imprese che hanno avuto nel triennio modificazioni dei predetti rapporti contenute nel predetto limite di non perdere i livelli di qualificazione acquisiti.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

Comuni 5 e 6.

Si tratta di disposizioni che riportano procedure di comunicazione e di pubblicità coerenti con quelle già previste per il rilascio dell'attestazione.

ART. 18.

Al fine di favorire l'accrescimento del livello qualitativo delle prestazioni di fornitura in opera di barriere e dispositivi di sicurezza stradale ed allo scopo di contenere la gravità delle conseguenze commesse all'alto tasso di incidentalità nelle strade italiane, il soggetto più idoneo ad assicurare la migliore qualità di tali manufatti è colui che ha ideato e definito tutti gli aspetti tecnici, e di conseguenza è in grado di assicurare l'esecuzione nei propri stabilimenti delle attività di produzione.

Si propone, pertanto, una modifica all'articolo 18, comma 8 finalizzata ad introdurre il concetto di "produzione in stabilimento", nell'ambito delle attività oggetto della categoria OS12, quale requisito di ordine speciale richiesto alle imprese che siano dotate di adeguata attrezzatura tecnica (articolo 18, comma 1, lett. c).

In tal modo l'esecuzione dei lavori di cui alla categoria sarà consentita solo all'impresa in grado di svolgere anche l'attività di produzione del bene.

E', peraltro, prevista, in relazione all'entità dell'appalto, una deroga alla disposizione che si vuole introdurre, per classifiche di importo inferiori a 516,457,00 € (classi I e II), nei confronti delle quali si prescinde dal requisito della produzione in stabilimento.

Si ritiene, inoltre, per il coordinamento legislativo del testo con la modifica apportata all'articolo 18, necessario richiamare, nell'Allegato A, la "produzione in stabilimento" per la categoria in questione, facendo un espresso rinvio al predetto articolo 18, comma 8.

Altra modifica, attinente ad aspetti di coordinamento legislativo attiene alla necessità di introdurre, nella "Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie", la qualificazione obbligatoria per la categoria OS12, inserendo nella relativa casella la parola "SI".

ART. 20.

Il testo è stato adeguato alle modifiche introdotte dalla legge 166/02, riportandone pedissequamente il contenuto.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

Allegato E.

L'allegato è stato necessariamente modificato per tenere conto della nuova attività di revisione triennale, da tariffare con formula separata.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto "istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni con cui si prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro;

Visto l'articolo 7, della Legge 1 agosto 2002, n. 168;

Visto l'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Acquisito in data _____ il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data _____;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive, con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Emana il seguente regolamento



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

ARTICOLO UNICO

Al Regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'art. 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato E.

2. Allo stesso art. 12, comma 4, le parole "l'importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato" sono sostituite dalla seguente:

"Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati".

3. Allo stesso art. 12, al comma 4, è aggiunto il seguente periodo:

"Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo."

4. All'art. 15, comma 3, sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi:

"La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

5. All'art. 15, il comma 5 è sostituito dai seguenti commi:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

15. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui al successivo art. 15 bis. La efficacia delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della L. 1 agosto 2002 n. 166 è prorogata a 5 anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata."
- 5-bis "L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, comma 11 sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento."
8. Dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente articolo:
- "Art. 15-bis (verifica triennale)**
1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
 2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'art. 17.
 3. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'art. 4 e dall'art. 18 comma 2. lett. a), e c); comma 5. lett. a); comma 7; commi 8., 9., 10., 11., 12. e 13.
 4. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'art. 18 comma 15 è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente rideterminata



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

figurativamente ai sensi dell'art. 18 comma 15, con una tolleranza del 35%. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 35% con conseguente eventuale revisione della attestazione.

5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'Impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in quest'ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa.
6. L'Osservatorio per i Lavori Pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.
7. All'articolo 18, comma 8, dopo le parole "ammortamento concluso." sono aggiunti i seguenti periodi: "Al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria OS12 per le classifiche di importo superiore alla 11 (euro 516.457,00), l'impresa deve disporre della piena proprietà di un adeguato stabilimento industriale esclusivamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore non è richiesto tale requisito.". All'articolo 18, comma 15, alla fine è aggiunto il seguente periodo: *Qualora la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione Provinciale del lavoro - Servizio Ispezione del lavoro territorialmente competente.*
8. L'art. 20 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Consorzi stabili)
 1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e) della legge, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche."

9. Nell'allegato A, nella declaratoria della categoria OS12, dopo la parola: "riguarda" sono introdotte le seguenti: "nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,"
10. L'allegato E è sostituito dall'allegato E al presente Decreto.
11. Nella "Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie", nella casella "qualificazione obbligatoria" relativa alla categoria specializzata OS12, è inserita la parola: "Sì"

ALLEGATO E

CB -- Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in Euro, con la seguente formula:

$$P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001

CR - Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

$$P = CB * 3/5$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.

CNC - Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

$$P = CBna - CBva$$

dove

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

CIC - Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

$$P = CB * 1/3$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 13 ottobre 2003

N. della Sezione: 2063/2003

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di regolamento per la modificazione del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante la istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota n. 2470/400/93 14/05/2003 UL, pervenuta a questo Consiglio il 26 maggio 2003, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Ufficio legislativo ha chiesto il parere sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso nell'adunanza del 9 giugno 2003;

Vista la relazione prodotta da parte del medesimo Ministero-Ufficio legislativo a seguito del detto parere interlocutorio, trasmessa con nota n. 4639/400/93 19/09/2003 UL e pervenuta a questo Consiglio il 29 settembre 2003;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio Meschino.

PREMESSO

1. L'articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166 ha modificato l'articolo 8, comma 4, lettera g), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ("Legge quadro in materia di lavori pubblici"), elevando da tre a cinque anni la durata della efficacia della qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici e prevedendo durante tale periodo una verifica intermedia, alla scadenza del triennio, relativa al "mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento".

L'Amministrazione riferisce che questa norma non è di immediata applicazione, come anche confermato dalla determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dovendo essere integrata con le previste norme regolamentari sulla individuazione dei requisiti di capacità strutturale da verificarsi al termine del triennio, e che per consentirne la operatività si rende perciò necessario modificare il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, emanato ai sensi del medesimo articolo 8 della legge n. 109 del 1994, recante "istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici".

Di questo regolamento, in aggiunta alla modifica in questione, incidente sugli articoli 12 e 15 e relativo allegato E, si è ritenuto di modificare anche gli articoli 18 ("*Requisiti di ordine speciale*") e 20 ("*Consorzi stabili*"), al fine, rispettivamente, di assicurare una migliore qualificazione dei soggetti realizzatori di barriere e dispositivi di sicurezza stradale e di adeguare la disciplina dei consorzi stabili alle innovazioni disposte in materia dal citato articolo 7 della legge n. 166 del 2002 (che ha riguardato il relativo articolo 12 della legge n. 109 del 1994 con la modifica del comma 5 e con l'introduzione di due commi: *8-bis* e *8-ter*).

2. Il testo consiste di un unico articolo recante le seguenti modificazioni al d.P.R. n. 34 del 2000:

-i commi 3 e 4 dell'articolo 12, relativi al pagamento del corrispettivo per l'attestazione di qualificazione o suo rinnovo, sono modificati per adeguarli alla previsione della verifica triennale (con conseguente revisione dell'allegato E concernente le formule tariffarie), nonché con l'aggiunta di un comma *4-bis*

che fissa in sei mesi il termine massimo di dilazione del pagamento del corrispettivo;

-l'articolo 15 è modificato, al comma 3, con l'aggiunta di una disposizione che regola la sospensione ai fini istruttori della procedura di rilascio dell'attestazione stabilendo i relativi termini, e, al comma 5, cui è aggiunto anche il comma 5-*bis*, con la elevazione a cinque anni del periodo di efficacia dell'attestazione, la previsione della verifica triennale, la proroga a cinque anni della efficacia delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge n. 166 del 2002, la disciplina della durata della efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici tutelati;

-è introdotto l'articolo 15 *bis* che disciplina i tempi, le modalità e i contenuti della verifica triennale specificando in particolare, oltre alla previsione del mantenimento dei requisiti generali, i requisiti di capacità strutturale da sottoporre alla detta verifica; al riguardo, per i prescritti rapporti fra costi delle attrezzature e del personale e cifra di affari è prevista una riduzione dei parametri del 35% che, come precisato dall'Amministrazione referente, consentirà alle imprese "che hanno avuto nel triennio modificazioni dei predetti rapporti contenuti nel predetto limite di non perdere i livelli di qualificazione acquisiti";

-al comma 8 dell'articolo 18 è aggiunta una disposizione relativa al requisito di ordine speciale della "adeguata dotazione di attrezzature tecniche" (di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo) necessario per acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria di opere OS 12 (barriere e protezioni stradali); in particolare, al fine -secondo quanto riferito dall'Amministrazione- di favorire la migliore qualità della fornitura e messa in opera di barriere e dispositivi di sicurezza stradale, così da attenuare le conseguenze degli incidenti stradali, si prevede, per le classifiche di importo superiore a euro 516.457,00, che l'impresa deve disporre della "piena proprietà di un adeguato stabilimento industriale esclusivamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria", così da assicurare "la migliore qualità di tali manufatti" in quanto "soggetto che ha ideato e definito tutti gli aspetti tecnici, e di conseguenza è in grado di assicurare l'esecuzione nei propri stabilimenti

delle attività di produzione”. Ciò comporta la modifica della declaratoria della categoria OS 12, che viene di conseguenza disposta nell'allegato A;

-l'articolo 20 è sostituito con una disposizione che riproduce integralmente il nuovo comma 8-ter dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994 introdotto, come detto, dall'articolo 7 della legge n. 166 del 2002, con il quale è stata modificata la disciplina delle modalità in base alle quali il consorzio stabile può ottenere l'attestato di qualificazione.

3. Sullo schema in esame si è pronunciata la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali il 15 aprile 2003.

In particolare: l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole; l'ANCI ha condizionato il parere favorevole allo stralcio della modifica dell'articolo 18; le Regioni hanno espresso parere negativo nella considerazione del mancato accoglimento da parte del Governo del suddetto stralcio.

L'Amministrazione riferisce che il contrario avviso delle Regioni e dei Comuni alla modifica dell'articolo 18 è stato dato a motivo della eccessiva limitazione dei soggetti presenti nel mercato che ne conseguirebbe e a ciò obietta che la realizzazione in stabilimento delle barriere costituisce la lavorazione prevalente rispetto a quella del montaggio (dovendosi privilegiare la connessa capacità produttiva rispetto alla sola intermediazione del montaggio), che il numero dei produttori resta comunque tale da assicurare la necessaria concorrenza e, infine, che la necessità di uno stabilimento è già prevista dalla normativa vigente per altre categorie di opere, rimuovendosi così una ingiustificata disparità di trattamento.

4. La Sezione nell'adunanza del 9 giugno 2003 ha reso un parere interlocutorio, nel quale:

-ha rilevato la mancanza dei concerti e pareri richiesti dalla legge; in particolare, osservato che l'articolo 8, comma 2, della legge n. 109 del 1994 dispone che il regolamento sul sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dei lavori pubblici “di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale”,

ha ritenuto che le modifiche al regolamento così emanato debbano essere apportate con il medesimo procedimento, e perciò con il concerto dei Ministri delle attività produttive e per i beni e le attività culturali, e con il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo ha precisato che “se in qualche caso questa Sezione ha ritenuto che la preventiva deliberazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, avutasi nella specie il 14 febbraio 2003, fosse idonea a supplire alla mancanza dei previsti concerti o pareri, nel caso in esame la successiva espressione, il 15 aprile 2003, del parere della Conferenza Unificata nei termini visti, rende necessario che le richiamate Amministrazioni si pronuncino espressamente, tenendo presente le posizioni assunte nella Conferenza”;

-ha altresì giudicato opportuno che sul provvedimento fosse reso il parere dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, considerate le sue funzioni in materia, e del Ministro per gli affari regionali, considerato il contenuto del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali;

-ha quindi sospeso l’emissione del parere in attesa dell’acquisizione da parte dell’Amministrazione referente dei concerti e pareri di cui sopra.

La Sezione ha anche ritenuto di poter comunque segnalare alla valutazione dell’Amministrazione, quanto al contenuto del provvedimento, l’opportunità di un ulteriore approfondimento della proposta modifica dell’articolo 18 del d.P.R. n. 34 del 2000 sotto il profilo della limitazione alla concorrenza che potrebbe derivarne, e se, con l’occasione, non potesse essere considerata una integrazione della normativa di cui al detto d.P.R. riguardante l’intervento sanzionatorio da irrogarsi alle SOA, oggi limitato al provvedimento della revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività e forse più opportunamente graduabile in sanzioni di grado intermedio irrogabili a seconda della gravità delle fattispecie, ferma la revoca nel caso del venir meno dei requisiti e delle condizioni di legge.

Infine, per il profilo formale, si è segnalato che l’articolo unico di cui al provvedimento in esame deve essere contrassegnato come “ART. 1”, secondo quanto prescritto dalla “Guida alla redazione dei testi normativi” approvata con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (G. U. 3 maggio 2001, Suppl.ord. n.105).

4. Il 29 settembre 2003 è pervenuta a questo Consiglio la relazione predisposta dall'Amministrazione a seguito del detto parere interlocutorio con la quale sono stati trasmessi:

-i pareri favorevoli dei Ministeri: del lavoro e delle politiche sociali; delle attività produttive; per i beni e le attività culturali; riguardo ai quali si osserva che soltanto il primo è reso "d'ordine del Ministro", laddove ciò non è precisato nella comunicazione delle altre due Amministrazioni, pur essendo previsto per queste il formale "concerto";

-i pareri favorevoli del Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

-una nota del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio (del 28 luglio 2003), nella quale si conferma il parere già espresso in precedenza (in data 17 gennaio 2003), che è allegato;

-il parere reso dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in data 6 maggio 2003.

CONSIDERATO

1. Nel citato parere del Dipartimento per gli affari regionali, trasmesso con la relazione dell'Amministrazione ed ivi richiamato, è esaminata la questione della sussistenza in materia della potestà regolamentare dello Stato; a tale proposito nel parere si esprimono perplessità sull'utilizzo dello strumento regolamentare alla luce del comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione ma si afferma anche che "una disciplina differenziata in materia potrebbe interferire sulla libera circolazione delle persone tra le Regioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2001) ma ciò contrasterebbe con quanto disposto dall'art. 120, 1° comma, della Costituzione".

La Corte costituzionale si è pronunciata di recente al riguardo con la sentenza n. 302 del 2003, resa in sede di conflitto di attribuzioni, alla luce della quale il suddetto parere risulta superato. Con tale sentenza la Corte ha infatti dichiarato "che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, adottare, con il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante la istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11

febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) e con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 109 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano” ed ha conseguentemente annullato, in particolare per quanto qui interessa, gli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera b) del d. P.R. n. 34 del 2000, che dispongono la individuazione, rispettivamente, dei soggetti affidatari di lavori pubblici per la cui esecuzione è obbligatoria la qualificazione e delle ‘stazioni appaltanti’ a cui si applica il regolamento, “nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e Bolzano”.

Ai sensi di questa pronuncia la potestà regolamentare dello Stato in materia risulta riconosciuta in quanto e purché limitata nel suo ambito di efficacia, non potendosi essa estendere alla disciplina della qualificazione per i lavori pubblici affidati dalle Regioni, anche a statuto speciale, e dalle province autonome, stante la dichiarazione della Corte di inapplicabilità a questi lavori del d.P.R. n. 34 del 2000.

2. Quanto al merito devono essere considerate le numerose osservazioni formulate nel parere della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui soltanto alcune sono esaminate dall’Amministrazione che afferma nella relazione che seppure tale parere “in parte può condividersi, tuttavia per la complessità del quadro in esame suggerisce una rivisitazione in una sede organica e sistematica”.

Si esamina qui di seguito un primo gruppo delle dette osservazioni.

Art. 15 bis, comma 4, del d.P.R. come introdotto dal comma 6 dell’articolo unico del testo in esame.

Al riguardo l’Autorità osserva:

a) la verifica triennale dei requisiti di capacità strutturale delle imprese, da cui è peraltro escluso quello dell’effettivo svolgimento di lavori nel tempo trascorso, è prevista con riferimento a valori attinenti a periodi diversi (per il costo dell’attrezzature tecniche e del personale dipendente, da un lato, e per la cifra di affari, a cui tali costi si rapportano, dall’altro), rendendo la verifica

inadeguata all'accertamento della effettiva idoneità della struttura produttiva dell'impresa; ciò considerato, l'Autorità propone di ragguagliare entrambi i periodi al quinquennio fiscale antecedente la scadenza del termine triennale;

b) la riduzione dei parametri del 35% rischia di consentire il mantenimento nel mercato di imprese che nel triennio precedente non hanno operato nel rispetto dei requisiti almeno nella misura che ha permesso loro di acquisire l'attestazione; l'Autorità propone di conseguenza la soppressione di tale previsione;

c) non è stabilito inoltre come debbano essere individuate le categorie in cui operare la riduzione, proponendo l'Autorità che tale scelta sia rimessa alle imprese.

L'Amministrazione deduce soltanto rispetto alla prima osservazione affermando che la normativa proposta dall'Autorità è in contrasto con l'articolo 8, comma 4, lettera g) della legge n. 109 del 1994, poiché con essa si avrebbe una completa revisione triennale della qualificazione, la cui efficacia la norma di legge ha voluto invece estendere al quinquennio alla cui sola scadenza, perciò, deve svolgersi una revisione integrale.

La Sezione condivide l'osservazione dell'Autorità, e la conseguente proposta emendativa, ritenendo che il ragguaglio al medesimo periodo dei valori in questione non vale di per sé ad equiparare la revisione triennale a quella quinquennale, poiché la revisione triennale è ancorata comunque al mantenimento dei requisiti di capacità strutturale "da indicare nel regolamento", e perciò non a tutti quelli dimostrati per l'attestazione quinquennale, mentre il suddetto ragguaglio al medesimo periodo è indispensabile ai fini di una adeguata verifica che non può non basarsi su valori riferiti ad un parametro temporale omogeneo.

La Sezione condivide anche l'osservazione dell'Autorità in ordine alla riduzione dei parametri del 35%, che appare senz'altro eccessiva anche tenendo conto della funzione della revisione e che, pertanto, è in ogni caso da riportare ad un valore minore (che potrebbe essere individuato tra il 10 e il 20 per cento), sempre che l'Amministrazione ritenga di non dover espungere dal testo la relativa disposizione.

La Sezione condivide, infine, l'osservazione sulla necessità della individuazione delle categorie su cui operare la riduzione, rimettendo all'Amministrazione la valutazione sulla conseguente modalità e perciò sulla proposta emendativa fatta al riguardo dall'Autorità.

Art. 15 bis, comma 5, del d.P.R. come introdotto dal comma 6 dell'articolo unico del testo in esame: l'Autorità suggerisce di far decorrere gli effetti dell'eventuale esito negativo della verifica triennale non dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'impresa, come disposto dalla norma in esame, ma dal termine di tre anni dalla data di rilascio dell'attestazione, in coerenza con la *ratio* legislativa della previsione della verifica alla scadenza triennale dell'attestazione, nonché a fini di certezza della decorrenza degli effetti della verifica rispetto alle diverse fasi in cui possa trovarsi la procedura degli appalti (partecipazione, aggiudicazione, stipula del contratto, esecuzione dei lavori), qualora essa sia negativa o recante modificazioni dell'attestazione.

La Sezione, assunta la rilevanza della questione, ritiene che debba essere inserita una norma per la quale l'efficacia della verifica decorre dalla scadenza del triennio se eseguita prima di tale data e dalla ricezione della comunicazione da parte dell'impresa se eseguita dopo. Inoltre l'Amministrazione dovrà espressamente disciplinare gli effetti sui procedimenti di gara e sui contratti in corso della verifica negativa o modificativa dell'attestazione.

Articolo 18, comma 8, del d.P.R. come modificato dal comma 7 dell'articolo unico del testo in esame: l'Autorità valuta come "restrittiva in misura rilevante della concorrenza" la disposizione in esame che, come visto, prevede per le classifiche di importo superiore a euro 516.457,00, che l'impresa deve disporre, per le opere di realizzazione di barriere e protezioni stradali, della "piena proprietà di un adeguato stabilimento industriale esclusivamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria" e afferma di conseguenza che, "salva l'ipotesi di comprovata incidenza negativa per la sicurezza...andrà valutata una soluzione che elimini tale previsione".

Al riguardo l'Amministrazione deduce che la previsione resta necessaria per assicurare la migliore qualità dei manufatti, meglio garantita da chi controlli tutti gli aspetti tecnici della loro produzione, e, al contempo, per rendere certa la responsabilità in caso di incidenti in quanto riconducibile ad

un unico soggetto per la produzione, fornitura e posa in opera dei manufatti stessi; né si configura una limitazione alla concorrenza, prosegue l'Amministrazione, poiché le imprese possono sempre dotarsi di uno stabilimento o confluire in società che lo abbiano.

La Sezione ritiene che permangano fondate perplessità riguardo alla norma, a ragione dell'effetto restrittivo della concorrenza che ne deriva, in contrasto con i principi e la normativa del diritto comunitario e di quello nazionale volti alla più completa garanzia della libertà di concorrenza; risultando insufficiente al riguardo la soluzione proposta dall'Amministrazione, per l'effetto, al contrario, riduttivo del numero degli operatori nel mercato se essi debbano confluire in altra società ovvero procedere alla onerosa acquisizione di uno stabilimento; per la insufficiente dimostrazione, infine, delle effettive necessità di sicurezza alla base della norma stessa.

La Sezione ritiene perciò che la norma debba essere espunta dovendosi in ogni caso assicurare le necessarie garanzie di sicurezza con la più completa e severa definizione dei requisiti di partecipazione e delle specifiche tecniche delle forniture e prestazioni all'atto delle gare. In conseguenza della espunzione della norma deve essere anche soppresso il comma 9 dell'articolo unico del testo in esame.

L'Autorità osserva anche che risulta necessario coordinare il nuovo articolo 20 del d.P.R. n. 34 del 2000, come introdotto dal comma 8 dell'articolo unico del testo in esame, con quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso d.P.R., in cui sono disciplinati i requisiti per la qualificazione anche per i consorzi stabili, oggetto di nuova e specifica normativa ai sensi del detto art. 20, e suggerisce di sopprimere, di conseguenza, il riferimento ai consorzi stabili nei commi 3, 9 e 13 del citato articolo 18.

La Sezione condivide tale proposta emendativa, necessaria anche per evitare incertezze interpretative e applicative.

3. L'Autorità formula anche ulteriori osservazioni, e conseguenti proposte di integrazione o modifica del testo, come detto non considerate dall'Amministrazione.

In tali osservazioni si afferma anzitutto che, sulla base delle disposizioni vigenti, la verifica della permanenza dei requisiti generali è inidonea a

perseguire risultati efficaci stante la difficoltà per le SOA, in quanto soggetti privati, a svolgere un effettivo controllo sull'autenticità dei documenti presentati dalle imprese, rendendosi necessario meglio precisare il loro potere di vigilanza sul sistema di qualificazione e di controllo sulle attestazioni rilasciate.

Si sottolineano poi:

-a) la incertezza sulla perdurante vigenza delle disposizioni di cui agli articoli 75, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 554 del 1999, 17, comma 1, lettera c) e 27, comma 2, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000, per i quali le sentenze definitive di condanna passate in giudicato e quelle di applicazione della pena a richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., se relative all'affidabilità morale professionale dei soggetti, si traducono nella perdita di uno dei requisiti generali e nella esclusione dalle gare; la incertezza deriva dalla entrata in vigore dell'articolo 28 del d.P.R. n. 313 del 2002, per il quale il certificato del casellario giudiziale che può acquisire la pubblica amministrazione è rilasciato a richiesta di parte e quindi non riporta le condanne per le quali vi sia stato il beneficio della non menzione e quelle pronunciate ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.;

-b) la necessità di un raccordo normativo teso a chiarire il rapporto tra gli articoli 17, comma 1, lettera m) e 27, comma 2, lettera s) del d.P.R. n. 34 del 2000 (entrato in vigore il 1° marzo 2000), da un lato, e la disposizione dell'articolo 75, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 554 del 1999 (entrato in vigore il 28 luglio 2000), dall'altro, regolanti la fattispecie della resa di false dichiarazioni, dal momento che nel d.P.R. n. 34 del 2000 non è precisata alcuna durata della preclusione al rilascio dell'attestazione mentre nel d.p.r. n. 554 del 1999 tale preclusione è disposta nella durata di un anno per la partecipazione alle gare se emergano false dichiarazioni nella procedura di verifica di cui all'articolo 10, comma 1 *quater*, della legge n. 109 del 1994 ovvero ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – (entrato in vigore il 7 marzo del 2001, relativo al possesso dei requisiti di ordine generale);

-c) l'opportunità di meglio regolare il rapporto fra qualificazione nella categoria OG11 (impianti tecnologici) e qualificazione nelle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30;

-d) l'opportunità di chiarire se l'incremento convenzionale premiante, di cui all'articolo 19 del d.P.R. n. 34 del 2000, debba o meno applicarsi alle ditte individuali;

-e) la necessità di modificare il vigente modello di certificato di esecuzione dei lavori presentato dall'impresa (di cui all'articolo 22 e relativo allegato D del d.P.R. n. 34 del 2000), al fine di rendere possibile il più efficace controllo della veridicità dei certificati stessi, corredandoli, tra l'altro, del codice fiscale delle imprese aggiudicatarie, subappaltatrici e delle stazioni appaltanti, e stabilendo una specifica procedura per la loro trasmissione all'Autorità ed alla SOA;

-f) la necessità, infine, di rendere omogeneo il tipo di polizza assicurativa che la SOA deve esibire nella richiesta di autorizzazione all'attività di attestazione della qualificazione che essa presenta all'Autorità, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera g) del d.P.R. n. 34 del 2000.

Tali osservazioni, pur volte ad assicurare più completi e certi presupposti per l'attestazione, incidono su fattispecie della disciplina della qualificazione ulteriori rispetto a quelle direttamente regolate con il testo in esame. La Sezione ritiene perciò indispensabile che esse siano attentamente considerate dall'Amministrazione ai fini, come anche da essa affermato, di una revisione organica della normativa, così come nel contesto di tale revisione dovrà essere considerato quanto già osservato e proposto dalla Sezione, nel parere interlocutorio del 9 giugno 2003, in ordine alla opportunità di integrare la normativa sull'intervento sanzionatorio da irrogarsi alle SOA rispetto alla previsione attuale della sola revoca.

A tal fine, il presente parere va trasmesso, ai sensi dell'articolo 58 del R.D. 21 aprile 1942, n. 444 ('Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato'), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto di sua competenza riguardo all'adozione della suddetta normativa di revisione organica della disciplina del sistema di qualificazione per gli enti esecutori di lavori pubblici.


4. Per il profilo formale si conferma infine che l'articolo unico di cui al provvedimento in esame deve essere contrassegnato come "ART. 1", secondo quanto prescritto dalla "Guida alla redazione dei testi normativi" approvata con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (G. U. 3 maggio 2001, Suppl. Ord. n.105).

P.Q.M.


Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione e dispone che, a cura della Segreteria, copia del presente parere sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 58 del R.D. 21 aprile 1942, n. 444.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)





CONFERENZA UNIFICATA n. 6470 del 15 aprile 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Seduta del 15 aprile 2003

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di modifica al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di esecutori di lavori pubblici".

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli articoli 8 e 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che disciplinano la qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici e dei consorzi stabili;

VISTO l'articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166 che apporta modifiche all'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e sostituisce il comma 4, lett. g) dello stesso articolo, relativo alle modalità di verifica della qualificazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'art. 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, approvato in seduta preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 febbraio 2003 e trasmesso con nota DAGL del 18 febbraio 2003, composto da un articolo unico;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, recante la definizione delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali e, in particolare, l'articolo 9 comma 3;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 17 marzo 2003, nella quale le Regioni e l'ANCI hanno espresso parere favorevole allo schema di regolamento citato, con la richiesta di eliminare le modifiche dell'art. 18, comma 8 del D.P.R. 25 gennaio 2000, recate dal comma 7 del provvedimento in esame, il comma 9, ed il comma 11 del provvedimento stesso, relativi alla qualificazione delle imprese per la categoria di opere di protezione stradale (categoria OS 12);





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso la necessità di procedere ad ulteriori verifiche in ordine alla possibilità di accogliere le richieste di modifica al testo regolamentare espresse nella riunione tecnica;

TENUTO CONTO che le regioni ritengono di non poter esprimere parere favorevole qualora non venga reso esplicito l'intento del Governo in merito alla richiesta di eliminare dall'articolato le disposizioni relative alla qualificazione delle imprese che operano nel settore della protezione stradale (cat.OS12) e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene di non poter procedere ad un ulteriore rinvio nell'esame dello schema regolamentare da parte di questa Conferenza, al fine di procedere alle necessarie verifiche con gli altri Ministeri in merito alla possibilità di accogliere le richieste citate;

CONSIDERATO che le Regioni ritengono quindi di pronunciarsi sul provvedimento esprimendo parere negativo;

RILEVATO che l'ANCI esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche relative allo stralcio delle disposizioni che attengono alla qualificazione delle imprese per la categoria OS12 ;

CONSIDERATO che l'UPI e l'UNCEM esprimono parere favorevole;

ESPRIME PARERE

sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di modifica al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di esecutori di lavori pubblici" nei termini e con le condizioni indicate nella premessa.

Il Segretario
Riccardo Carpino

Riccardo Carpino

Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia



1
2